

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE SOSTENUTE DAL GESTORE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEI PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI DEL S.I.I. AI FINI DEL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO

1. DEFINIZIONE DELLE SPESE TECNICHE

Nell'ambito della realizzazione delle opere previste nel Programma operativo degli interventi del S.I.I. le "Spese tecniche" dovranno essere comprese nel quadro economico di progetto tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" di cui all'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Si intendono per "Spese tecniche" le spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere.

L'importo delle "Spese tecniche" da inserire nel quadro economico degli interventi del S.I.I. è calcolato ai sensi del presente documento, avendo a riferimento l'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.

Le "Spese tecniche" sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del S.I.I. ai fini del riconoscimento tariffario sono distinte nelle seguenti tipologie:

A - spese tecniche relative alla *"progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici"*, e a tutte le altre attività e prestazioni indicate nel D.M. 17/06/2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*.

Con riferimento al quadro economico di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, le voci considerate ricomprese nella tipologia A sono le seguenti:

"8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza"



giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;"

Si precisa che l'incentivo di cui all'articolo 45 del codice è riconoscibile ai fini tariffari solamente alle società in-house, come indicato dal quesito MIT 3707/2025.

Sono considerate spese tecniche afferenti alla presente voce anche le spese derivanti da rilievi, accertamenti, indagini di tipo archeologico, geognostico, sismico, fonometrico e assimilabili che non comportino la variazione dello stato dei luoghi, nonché le attività di progettazione connesse alla bonifica di ordigni bellici.

Non sono ricomprese tra le spese tecniche le attività connesse alla bonifica ambientale che implicano la definizione di interventi specifici e conseguentemente una progettualità a sé stante.

B – Spese tecniche relative alle attività del Gestore per il perfezionamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, con riferimento ai poteri espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari, o spese tecniche per supporto alle attività espropriative svolte da ATERSIR in assenza di delega dei poteri espropriativi.

C – spese tecniche connesse al Collegio Consultivo Tecnico, identificate con la voce di quadro economico:

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

Pertanto, si precisa che sono da considerarsi ricomprese nella voce A, o da ricondursi ai costi operativi connessi alla gestione del Servizio affidato con la Convenzione, tutte le spese per attività amministrative svolte dal Gestore in qualità di "Stazione appaltante", elencate nell'Allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023, quali ad esempio: funzioni del Responsabile Unico del progetto, predisposizione dei documenti di gara, nonché gli altri servizi svolti dall'ufficio acquisti e appalti a supporto delle fasi di progettazione, appalto ed esecuzione e collaudo dei lavori.

L'importo, somma delle voci A + B + C, rappresenta il limite massimo di spesa rendicontabile: le spese rendicontate dal Gestore saranno quindi quelle effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera, ma per quelle ascrivibili alle voci A + B + C, qualora il loro importo sia complessivamente inferiore a tale soglia le stesse potranno essere rendicontate integralmente; qualora invece il loro importo superi quello della



soglia, la parte eccedente tale soglia non potrà essere rendicontata e quindi non entrerà a fare parte del costo finale dell'intervento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento trova applicazione a tutte le gestioni del Servizio Idrico Integrato, ivi comprese quelle all'ingrosso, attive nel territorio della Regione Emilia-Romagna affidate da ATERSIR dal momento dell'acquisizione di efficacia della Delibera di Consiglio d'Ambito che ne ha deliberato l'adozione.

3. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO

Le spese tecniche saranno riconosciute in tariffa al Gestore sulla base di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 avendo a riferimento il quadro economico sul quale è ottenuto il titolo abilitativo edilizio, ovvero, se aggiornato a seguito del recepimento di prescrizioni e approfondimenti progettuali, il quadro economico posto a base di gara, fermo restando che, qualora subentrino varianti sostanziali, le spese tecniche saranno ricalcolate sulla base del quadro economico allegato al relativo titolo abilitativo edilizio.

Il gestore, nella fase di esecuzione dell'opera, ha facoltà di chiedere ad ATERSIR una riapprovazione del quadro economico qualora sopravvengano varianti sostanziali non derivanti da errori di progettazione (art. 41 comma 8bis e art.120 comma 15 bis del D. Lgs.36/2023) o variazioni sostanziali derivanti da situazioni eccezionali.

Ai fini del riconoscimento in tariffa al Gestore, si intendono per "Spese Tecniche" le spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere.

Ai fini del riconoscimento in tariffa il Gestore dovrà produrre un modulo "Spese tecniche" che documenti le modalità di calcolo delle spese tecniche di cui alla voce A in relazione ai criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 e smi.

ATERSIR predisporrà linee guida vincolanti per la compilazione dei moduli "Spese tecniche" (tipologia di opere e grado di complessità, attività/elaborati ammissibili in relazione alla tipologia di opera, ecc).

3.1 SPESE TECNICHE DI CUI AI PUNTI "A" (ST_A)

Premesso che il DM 17 giugno 2016 disciplina i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, ivi compresi i costi connessi ai ruoli di direttore dei lavori, responsabile della sicurezza e collaudatore e che tali corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di



riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento (art. 1 c. 3 del DM 17 giugno 2016), per le attività di cui ai punti "A" del paragrafo 1, il valore di spesa tecnica ritenuto congruo per l'attività in oggetto è definito sulla base di quanto disposto dal DM 17 giugno 2016, dalla L. 49/2023 e dal D.Lgs. 36/2023.

I costi connessi all'utilizzo del BIM possono essere rendicontati **solo se effettivamente sostenuti e normativamente previsti** (art.43 del D.Lgs.36/2023). ~~Laddove normativamente previsti ed effettivamente sostenuti potranno essere rendicontati i costi connessi all'utilizzo del BIM, come previsto dall'art.43 D.Lgs. 36/2023.~~

L'importo delle opere da considerare nel calcolo delle spese tecniche di cui al punto "A" è quello previsto nel quadro economico sul quale è ottenuto il titolo abilitativo edilizio, ovvero, se aggiornato a seguito del recepimento di prescrizioni e approfondimenti progettuali, il quadro economico posto a base di gara, fermo restando che, qualora subentrino varianti sostanziali, le spese tecniche saranno ricalcolate sulla base del quadro economico allegato al relativo titolo abilitativo edilizio.

3.2 SPESE TECNICHE DI CUI AL PUNTO "B" (ST_B)

Il valore delle spese tecniche di cui al punto "B" del paragrafo 1 (escluse le spese notarili, le spese per frazionamenti, accatastamenti, confinamenti, presenza di testimoni e gli indennizzi, da inserire al punto 7) delle somme a disposizione del quadro economico di cui all'art.5 allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023) sarà riconosciuto con i seguenti costi parametrici:

B1) per ogni proprietà interessata da accordo bonario o procedura espropriativa (Gestore delegato ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006):

3.000 euro

B2) per ogni proprietà interessata da accordo bonario o procedura espropriativa (Gestore NON delegato ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006):

1.500 euro

In particolare:

$ST_B = n \cdot B1$ in caso di Gestore delegato ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006

$ST_B = n \cdot B2$ in caso di Gestore NON delegato ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006

Dove:

n = numero proprietà interessate da accordo bonario o da procedimento espropriativo

Si applicano le seguenti correzioni/limiti:

- nel caso in cui n sia superiore a 10 il coefficiente B1 viene ridotto del 50% per il numero di proprietà che eccedono;



- nel caso n sia superiore a 10 il coefficiente B2 viene ridotto del 50% per il numero di proprietà che eccedono;
- il valore di ST_B non può superare i 100.000,00 €.

Solamente nel caso di progetti strategici, ATERSIR, in relazione alle specificità del progetto e previa specifica richiesta del gestore e a seguito di specifica istruttoria, potrà derogare al tetto di 100.000,00€, fissando comunque un tetto massimo di spesa per la componente ST_B di quell'intervento.

4. SPESE TECNICHE TOTALI RICONOSCIUTE IN TARIFFA

Il VALORE TOTALE DELLE SPESE TECNICHE RICONOSCIUTE IN TARIFFA sarà dato dalla somma dei contributi "A", "B" e C indicati nel paragrafo 1 e derivanti dalle procedure di calcolo precedentemente descritte nel presente documento.

In particolare:

$$ST_{TOT} = (ST_A + ST_B) * (1 - \text{sconto}) + ST_C$$

La componente di costo ST_C è costituita dai costi connessi al Collegio Consultivo Tecnico (D. Lgs.36/2023 – art.215 e seguenti e Allegato V.2). Tale componente potrà essere riconosciuta solamente nei casi la cui applicazione è espressamente prevista dal D.Lgs.36/2023.

Per le gestioni che sono state affidate dopo il 1° gennaio 2021, per le quali nel corso delle procedure sono stati individuati sconti sulle "spese tecniche", in linea con quanto indicato nei rispettivi capitolati di gara, il valore di ST_{TOT} riconosciuto in tariffa sarà pari al valore calcolato sulla base di quanto indicato dal presente documento, ribassato dell'entità del relativo sconto offerto in fase di gara.

Per le gestioni che non sono state oggetto di procedure di affidamento indette da ATERSIR, il valore di $(ST_A + ST_B)$ riconosciuto in tariffa sarà pari al 90% di quello calcolato con le procedure di cui al presente documento.

5. RENDICONTAZIONE

Al fine del riconoscimento tariffario delle spese tecniche secondo il criterio di cui al presente accordo, il Gestore dovrà predisporre apposita rendicontazione in ottemperanza ai criteri e agli schemi previsti da ATERSIR.

Tale rendicontazione dovrà prevedere per ogni intervento individuato dallo specifico codice ARSI, che preveda l'inserimento a cespite per l'ammortamento di ST_{TOT} uguali o superiori a 50.000 €, fatta eccezione per gli interventi cumulativi di natura manutentiva e per gli interventi la cui attuazione non richiede un iter autorizzativo, la trasmissione di almeno i seguenti documenti e dati:



- QE dell'intervento riferito, almeno, alle fasi di:
 - Titolo abilitativo
 - Base gara
 - Variante sostanziale con aggiornamento delle ST
 - Post gara
 - Fine dei lavori
- La redazione e trasmissione dei moduli "Spese tecniche" redatti ai sensi della definizione delle ST_A e ad ogni loro variazione.
- n = numero ditte interessate da accordo bonario o da procedimento espropriativo;
- ST_{TOT} = spese tecniche calcolate secondo quanto definito nel presente documento;
- singoli cespiti afferenti all'intervento (identificativo, valore, anno di capitalizzazione, categoria ARERA, categoria contabile...);
- ST_{TOT} REND = spese tecniche confluite nella complessiva valorizzazione del cespite da rendicontazione tariffaria.

Per le verifiche di competenza, ATERSIR si riserva di richiedere la contabilità di progetto, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica dei costi imputati alla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

La rendicontazione predisposta consentirà ad ATERSIR di individuare puntualmente il valore del correttivo da apportare in sede di conguaglio rispetto al valore delle spese tecniche confluite nella valorizzazione dei cespiti realizzati che concorrono al calcolo tariffario.

ATERSIR definirà il formato con cui i dati sopraelencati dovranno essere forniti all'Agenzia e sui quali quest'ultima si riserva la facoltà di effettuare verifiche.

6. PENALI

Qualora a seguito di controlli effettuati sulla rendicontazione di cui al paragrafo precedente e/o sui quadri economici progettuali ATERSIR rilevi dati non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di ogni specifico intervento o valori "ST_{TOT}" delle spese tecniche calcolati in maniera difforme rispetto a quanto definito nel presente documento, verrà applicata la penale sotto descritta per ogni difformità riscontrata. Fanno eccezione gli affidamenti effettuati dopo il 01/01/2021 per i quali si applicano le penali previste nella convenzione di servizio.

La penale sarà pari ad un valore compreso tra l'1% e il 10% del valore delle prestazioni di spese tecniche relative al totale medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Ai soli fini della quantificazione della penale, il valore delle prestazioni di spese tecniche relative al totale medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente viene quantificato convenzionalmente pari al 10% del valore medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente.



ATERSIR provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, o in caso di osservazioni ritenute inadeguate e/o insufficienti, ATERSIR applicherà la penale.

7. EFFICACIA

Il presente provvedimento sarà efficace trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line di ATERSIR.

Quanto in esso disposto si applica a tutti gli interventi caratterizzati da una delle seguenti condizioni:

- titolo abilitativo edilizio, anche a seguito di variante sostanziale, ottenuto successivamente alla data di efficacia del presente provvedimento;
- quadro economico posto a base di gara successivamente alla data di efficacia del presente provvedimento, difforme, per il recepimento di prescrizioni e approfondimenti progettuali, da quello oggetto di titolo abilitativo edilizio.

